CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULLE BONIFICAZIONI DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI

Art. 53

4° comma articolo 19 legge 18 giugno 1899 ed articolo 35 legge 25 giugno 1882

Articolo abrogato dal d.l. luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255, convertito senza modificazioni dalla l. 17 aprile 1925, n. 473.

Abrogato dal 16 settembre 1918 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi
Estremi	Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195
Titolo	I — Delle bonificazioni in generale e delle disposizioni particolari a quelle di 1ª o 2ª categoria
Capo	VI — Componimento, manutenzione e conservazione delle opere di bonificazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1900

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-della-legge-sulle-bonificazioni-delle/art-53-4-comma-articolo-19-legge-18-giugno-1899-ed-articolo-35-legge-25/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it